

COMUNE DI VAIE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.14 DEL 13/05/1996

IL SINDACO
(WILMA GIGLINI)

IL SEGRETARIO
(DOTT. ERMINIO VERNILE)

Modificato con delib. C.C. n. 33 del 25/07/2013

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 3 - Direzione e vigilanza per l'applicazione delle norme	pag. 2
Art. 4 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal regolamento	pag. 2

CAPO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico	pag. 3
Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci	pag. 3
Art. 7 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'ara pubblica	pag. 4
Art. 8 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	pag. 4
Art. 9 - Disposizioni per i negozi, le botteghe e gli esercizi pubblici	pag. 4
Art. 10 - Installazione di vetrine, insegne, mostre cartelli pubblicitari	pag. 5
Art. 11 - Installazione di tende solari	pag.
Art. 12 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	pag. 6
Art. 13 - Installazione di chioschi ed edicole	pag. 6
Art. 14 - Collocamento di condutture	pag. 6
Art. 15 - Infissione di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico	pag. 7

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 16 - Disposizioni generali	pag. 8
Art. 17 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	pag. 8

Art 18 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche	pag. 8
Art 19 - Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico	pag. 9
Art 20 - Sgombero neve	pag. 9
Art 21 - Divieto di getto opuscoli o foglietti	pag. 10
Art 22 - Lavaggio e riparazione veicoli	pag. 10
Art 23 - Trasporto e spargimento letame	pag. 10
Art 24 - Transito di mandrie e greggi nel centro abitato	pag. 10

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art 25 - Atti vietati sul suolo pubblico e nei luoghi pubblici	pag. 12
Art 26 - Giardini pubblici	pag. 12
Art 27 - Carovane di nomadi e girovaghi	pag. 13
Art 28 - Manutenzione degli edifici	pag. 13
Art 29 - ordinamento esterno dei fabbricati	pag. 13
Art 30 - Manutenzione canali e gronde	pag. 14
Art 31 - Vasche e fontane	pag. 14
Art 33 - Disposizioni per la tenuta e la condotta dei cani	pag. 15

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

Art 34 - Atti contrari alla quiete pubblica	pag. 16
Art 35 - Animali molesti	pag. 16
Art 36 - Cortei civili, processioni o cerimonie religiose	pag. 16
Art 37 - Funzionamento di apparecchi in case di abitazione	pag. 17
Art 38 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	pag. 17
Art 39 - Rumori nei locali pubblici e privati	pag. 17
Art 40 - Impianti sonori spettacoli viaggianti	pag. 17

Art 41 - Esplosioni, accensioni pericolose di polveri e fuochi artificiali	pag. 18
---	---------

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITANTI

Art 42- Estintori da incendio in locali di pubblico spettacolo o trattenimento	pag. 19
Art 43 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	pag. 19
Art 44 - Manutenzione di aree di pubblico transito	pag. 20
Art 45 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	pag. 20
Art 46 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili	pag. 21

CAPO VII - SANZIONI

Art 47 - Accertamento delle violazioni e sanzioni	pag. 22
Art 48 - Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio	pag. 22

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 49 - Abrogazione delle disposizioni precedenti	pag. 23
Art 50 - Entrate in vigore	pag. 23

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina; garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon adattamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha efficacia in tutto il territorio comunale.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 3

DIREZIONE E VIGILANZA PER L' APPLICAZIONE DELLE NORME

Al servizio di polizia urbana sovrintende il sindaco o l'assessore da esso delegato ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell' ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, gli ufficiali ed agenti di P.G. nell' esercizio delle loro funzioni , potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all' autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni volta violazione amministrativa.

ART.4

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data.
- d) con riserva dell'amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazioni di cui gli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 5

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

ART. 6

MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le operazioni di carico e scarico delle merci, altri materiali o cose, devono essere eseguite nei cortili o ingresso delle case e nei magazzini.

Quando ciò non sia possibile, le operazioni suddette possono essere eseguite sul suolo pubblico, ma in tal caso sono soggette a speciale permesso del sindaco, il quale potrà subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità e condizioni ed anche ricusarla per esigenze della circolazione e della tutela della conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni suddette, se formalmente autorizzate devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e l'occupazione del suolo non dovrà protrarsi oltre il tempo strettamente necessario, lasciando, comunque, sempre libero il passaggio ai pedoni ed anche ai veicoli ed evitando, altresì ogni danno al suolo pubblico.

Se per effetto delle operazioni suddette siano derivati guasti o lordure del suolo pubblico, chi ha interesse agli oggetti o merci caricati o scaricati, deve provvedere alle necessarie riparazioni e pulizie immediatamente.

In caso di inosservanza, il sindaco potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi per eventuali danni a terzi e delle sanzioni previste.

Qualora le operazioni di carico e scarico richiedano, per la natura stessa delle merci o per la configurazione del suolo pubblico sul quale devono avvenire, la chiusura al traffico veicolare di vie o piazze, le relative domande vanno inoltrate almeno settantadue ore prima.

L'apposizione di idonea segnaletica a fronte di ordinanza del sindaco sarà a cura del richiedente.

ART. 7

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL' AREA PUBBLICA

L' autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal codice della strada

L' amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

ART. 8

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL' ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all' esterno dei negozi, sono autorizzate su parere dell'ufficio di polizia municipale. Resta fermo il divieto di esposizione di generi alimentari.

ART. 9

DISPOSIZIONI PER I NEGOZI, LE BOTTEGHE E GLI ESERCIZI PUBBLICI

E' vietato ai titolari di negozi, botteghe ed esercizi pubblici prospicienti le aree pubbliche di versare o depositare sulle pavimentazioni dei marciapiedi, dei portici, delle vie e piazze i rifiuti e le immondizie provenienti dai loro locali di vendita.

ART.10

INSTALLAZIONE DI VETRINE, INSEGNE, MOSTRE, CARTELLI PUBBLICITARI

La forma, coloritura e dizione delle insegne, mostre, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, le sorgenti luminose ed in genere qualunque iscrizione che si espongono o si affiggano in modo da essere visibili al pubblico per indicare l'esercizio di industrie, commerci, professioni, art e mestieri o qualsiasi attività, oltre a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale e dal C.D.S., dovranno essere, precedentemente alla collocazione in opera, approvate dall'amministrazione comunale. A tale effetto gli interessati dovranno presentare istanza corredata dagli opportuni disegni.

La stessa procedura dovrà seguirsi per ogni modificazione o restauro che si intenda apportar alle medesime, restando ferme, anche in questo caso, le disposizioni del Regolamento edilizio suddetto.

Il restauro, la sostituzione o la rimozione, potranno essere ordinati dall'Amministrazione comunale a chi di dovere, per motivi di decoro e, in genere nel pubblico interesse.

Sono vietate esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione e ubicazione, possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

La parte inferiore delle mostre, vetrine e simili, apposte esternamente ai fabbricati, prospicienti il piano stradale, dovrà essere indipendente da questo e gli aggetti massimi non dovranno oltrepassare, ordinariamente, cm 5 dall'allineamento stradale.

Le cornici superiori delle stesse, situate ad almeno mt 3 sopra il livello del piano stradale, potranno invece sporgere 15 cm in più della sporgenza ordinaria.

Ove si verificchino riparazioni o modificazioni del piano stradale, che comportino la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico, in forza di licenza comunale la rimozione e la ricollocazione in ripristino, dovrà essere eseguita dai concessionari, a loro spese, rischio e pericolo con le eventuali-modifiche rese necessarie dalla mutata condizione del piano stradale.

ART. 11

INSTALLAZIONE DI TENTE SOLARI

Salvo quanto previsto dalle norme del P.R.G.C., per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza dei marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt 2,20.

Per quelle dei piani superiori, come, pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare mt 1,00.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e dei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

ART. 12

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

ART. 13

INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

ART. 14

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, dell'acquedotto, della fognatura l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonchè di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre. ecc., sono concesse, qualora non di competenza comunale, in seguito a regolare domanda ed in

base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo premesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici-.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato provvedere alle necessarie opere per mantenere in buon stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comune, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

ART.15

INFISSIONE DI PALI ED ALTRI OGGETTI SUL SUOLO PUBBLICO

E' vietato infiggere pali od altri oggetti o, comunque, alterare in qualsiasi modo il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione scritta * dell'Autorità comunale.

I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di ritardo od omissione l'Amministrazione comunale provvederà in merito, a spese dei medesimi, senza pregiudizio della penalità incorsa per contravvenzione.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme restando le vigenti disposizioni di Igiene e del Regolamento Comunale di Raccolta e Smaltimento rifiuti, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ore del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

ART.17

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Agli esercenti e gestori di servizi pubblici (bar, caffè, tavole calde, ristoranti, latterie, ecc.) che siano autorizzati, a norma dell'art. 7 del presente Regolamento, ad occupare spazi ed aree pubbliche con tavoli, sedie o in qualunque altro modo, è fatto obbligo di munirsi di apposito contenitore e di non gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o consentire che altri lo facciano, sul suolo pubblico, rifiuti od altri residui che possano comunque sporcare il suolo stesso. In ogni caso fa carico ai concessionari medesimi la immediata relativa pulizia

ART. 18

DISPOSIZIONI PER i COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

ART. 19

OPERAZIONI PORTANTI POLVERE SUL SUOLO PUBBLICO

E' vietato effettuare, nell'interno dei negozi, delle abitazioni, e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e così pure compiere sulle soglie delle porte delle abitazioni e dei negozi e sulle corti in comune, operazioni che riescano pericolose, incommode o moleste a terzi.

Sul suolo pubblico è parimenti vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura. Per le abitazioni che hanno finestre, balconi ed altre aperture prospicienti cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate sino alle ore 8 antimeridiane, da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9 negli altri mesi.

Nei cortili interni lo scuotimento, la battitura e lo spolveramento non saranno consentiti dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

Lungo le scale e sui pianerottoli comuni delle abitazioni sono rigorosamente vietate le operazioni suddette.

Le operazioni consentite dalla presente disposizione dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre e porte aperte dei piani sottostanti e purché nelle pubbliche vie non vi sia, in quel momento, transito pedonale e, comunque, tenendo presenti gli accorgimenti e usando le necessarie precauzioni per non recare molestia a danno al vicinato ed al pubblico.

I proprietari degli edifici, negozi, esercizi pubblici, magazzini ed altri simili locali, qualora intendano spazzare il marciapiede antistante i locali stessi, dovranno prima annaffiarlo in modo da impedire il sollevamento della polvere e dovranno raccogliere le spazzature in appositi recipienti o sacchetti per consegnarle allo spazzino pubblico.

ART. 20

SGOMBERO NEVE

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e di coprire con materiale adatto antisdrucchioleale il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi, sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze-

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

ART. 21

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

ART. 22

LAVAGGIO E RIPARAZIONE VEICOLI

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli autoveicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

ART. 23

TRASPORTO E SPARGIMENTO LETAME

Il trasporto e lo spargimento del letame nei campi potrà effettuarsi dall'alba alle ore 9,00 nel periodo che va dal 01.03 al 31.10 e dall'alba alle ore 10.00 nei restanti periodi.

ART. 24

TRANSITO DI MANDRIE E GREGGI NEL CENTRO ABITATO

Il transito delle mandrie e delle greggi all'interno del centro abitato è vietato in Via I Maggio nel tratto compreso tra Via Martiri della Libertà e Via Braide.

E' inoltre vietato nelle giornate festive e prefestive.

Nelle rimanenti vie e giornate è consentito alle seguenti condizioni:

dal 1° Aprile al 31 Ottobre andata dalle ore 9,00 alle ore 10,00;
pulizia del manto stradale entro le ore 10,30
ritorno dalle ore 17,30 alle ore 18,30 con pulizia entro le ore 19,00

Dal 1 Novembre al 31 Marzo andata dalle ore 9,30 alle ore 10,30
con pulizia entro le ore 11,00; ritorno dalle ore 16,00 alle ore 17,00 con pulizia entro le ore 17,30.

La pulizia del manto stradale sarà effettuata a cura e spese del proprietario della mandria o del gregge.

I conduttori dovranno inoltre rispettare le norme contenute nel Codice della Strada.

E' facoltà del Sindaco mediante emanazione di apposita ordinanza vietare, in taluni periodi e per particolari esigenze quali Festività, ricorrenze e manifestazioni il transito di mandrie e greggi anche nelle giornate feriali.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART.25

ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO E NEI LUOGHI PUBBLICI

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private-

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

ART. 26

GIARDINI PUBBLICI

Nei giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate al soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, ed animali;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- h) introdurre cani o animali in genere.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline

a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

ART. 27

(modif. con C.C. n. 33 del 25/7/2013)

CAROVANE DI NOMADI E GIROVAGHI

Ai nomadi ed ai girovaghi, in mancanza di strutture ed aree specificatamente attrezzate e destinate, è consentita la sosta con le loro carovane sul territorio comunale, esclusivamente in aree pubbliche, per un periodo massimo di 48 ore. Le disposizioni non si applicano alle carovane degli spettacoli viaggianti.

ART. 28

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Ogni edificio pubblico e privato, con le rispettive attinenze, deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo di evitare pericoli o danni al pubblico transito.

In particolare i tetti, i cornicioni, le gronde, le condotte fumarie, i balconi, i terrazzi e simili, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e costantemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre, intonaci o altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici di evitare il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o d'ai canali di gronda su suolo pubblico.

Le persiane e le vetrate delle finestre, le insegne, le lampade, le tende o simili devono essere solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza dli vento o per altra causa.

ART. 29

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiore, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'annaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

ART. 30

MANUTENZIONE CANALI E GRONDE

I proprietari di fabbricati sono obbligati a mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in stato di conservazione tale da impedire che le acque cadano sui marciapiedi vie e piazze pubbliche.

ART. 31

VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti o simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Il rifornimento con recipienti è consentito presso le sole fontane di Via Martiri della Libertà e di Via Torino (detta del Mulino)

ART. 32

MANIFESTI, SCRITTE, DISEGNI E STAMPATI

E' vietato imbrattare con scritte, figure, disegni, ecc., come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori od altre materie i muri esterni e le porte degli edifici pubblici e privati, il piano 'stradale ed i monumenti.

Il Sindaco provvederà ad ordinare la immediata cancellazione o ripristino a spese del contravventore.

E' altresì vietata l'affissione di manifesti, avvisi, stampati, ecc. fuori dagli appositi spazi e quadri a ciò destinati dall'Amministrazione comunale a norma delle vigenti disposizioni in materia, salva speciale autorizzazione, della stessa.

I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alle pubbliche affissioni dovranno essere affissi esclusivamente dall'apposito servizio comunale a norma del vigente Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

L'affissione di manifesti, avvisi, stampati, e in genere, di qualunque mezzo pubblicitario è vietata sui m'uri delle Chiese, sui monumenti sulle opere d'arte e sugli edifici comunque dichiarati di importanza monumentale ed artistica, anche se di semplice interesse locale.

E' vietato stracciare, coprire o comunque imbrattare alterare o deturpare i manifesti ed avvisi a cura o per concessione del servizio comunale suddetto.

E' altresì vietato esporre in pubblico, distribuire od offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano comunque offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.

ART. 33

DISPOSIZIONI PER LA TENUTA E LA CONDOTTA DEI CANI

Sulle pubbliche vie e piazze e negli altri luoghi aperti al pubblico, i cani nei luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere condotti al guinzaglio.

E' vietato introdurre i cani nei luoghi di Pubblico divertimento, nei giardini pubblici, nei negozi, esercizi pubblici ed in altri luoghi aperti al pubblico.

I cani, per il soddisfacimento dei loro bisogni corporali, dovranno essere condotti in aperta campagna. Se ciò non fosse possibile, il proprietario od il conduttore del cane dovrà munirsi di idonea attrezzatura atta a raccogliere gli escrementi e gettarli successivamente nei contenitori ubicati lungo le vie e le piazze.

I cani posti a guardia delle abitazioni, orti o giardini non possono essere tenuti in libertà in modo tale da rendere loro possibile aggredire o mordere i passanti.

Dall'obbligo del guinzaglio sono esentati soltanto i cani da caccia sulle vie di campagna ed i cani dei pastori al momento però che il gregge trovasi al pascolo.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ART. 34

ATTI CONTRARI ALLA QUIETE PUBBLICA

Le grida, gli schiamazzi, i canti, i suoni, gli alterchi sono considerati atti contrari alla pubblica quiete se prodotti nelle vie o nelle piazze o in luoghi aperti al pubblico.

ART. 35

ANIMALI MOLESTI

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Tali divieti non si applicano ai cani addetti al l'accompagnamento di persone prive dell'uso della vista.

Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio.

I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire e mordere chicchessia.

Nel caso sopradetto, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare l'infrazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica.

ART. 36

CORTEI CIVILI, PROCESSIONI O CERIMONIE RELIGIOSE

Le cerimonie religiose od altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni religiose o cortei civili nelle pubbliche vie sono subordinate al preventivo avviso dell'autorità comunale da parte degli organizzatori o promotori almeno tre giorni prima. Da tale obbligo sono esentati i cortei funebri.

ART. 37

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI IN CASE DI ABITAZIONE

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile potranno essere usati elettrodomestici come: lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici e gli altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità. Comunque tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13 alle ore 14 e dalle ore 21 all'alba.

Il Sindaco ha la -facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

ART. 38

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti Previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva e di inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario la sospensione dell'attività inquisita.

ART. 39

RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare. comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

ART. 40

IMPIANTI SONORI SPETTACOLI VIAGGIANTI

In occasione dell'installazione di spettacoli viaggianti (Luna Park) sulle aree pubbliche o private in occasione di Feste, ricorrenze o

Festeggiamenti patronali è fatto obbligo di tenere a basso volume gli amplificatori del suono per tutto il periodo per il quale è autorizzata l'installazione e l'esercizio. Dopo le ore 23,00 l'emissione dei suoni dovrà essere ulteriormente ridotta in modo che i suoni possano essere percepiti soltanto presso l'impianto emittente.

ART. 41

ESPLOSIONI, ACCENSIONI PERICOLOSE DI POLVERI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell' ambito dell'abitato e sue adiacenze o lungo le vie pubbliche o in direzione di esse, è vietato, senza la licenza prevista dall' art. 57 del T.U.L.P.S. 18.06.1931, n. 773, fare esplosioni o accensioni di polveri o fuochi artificiali, nonché spari in qualsiasi modo o in qualsiasi ora.

E' altresì proibito fare esplodere qualsiasi tipo di petardo, mortaretto anche se di libera vendita e usare spray schiumogeni.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 42

ESTINTORI DA INCENDIO IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

Nei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo e di trattenimento, negli alberghi, nelle biblioteche, negli archivi, nei locali sedi di circoli, società ed in genere in quelli destinati a pubbliche o private riunioni, dovranno essere collocati estintori da incendio in piena efficienza, nel numero e tipo idoneo ad assicurare un pronto ed efficace intervento in caso di incendio.

ART. 43

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

I Combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di materiali infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovansi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di

collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, ruga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

- d) per evitare la fuoruscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi.

ART. 44

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

ART. 45

SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dell'Ispettorato del lavoro.

ART. 4 6

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII

SANIZIONI

ART. 4 7

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

Quando le violazioni non costituiscono reato, o infrazioni di Leggi Regionali e Statali esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1991, n. 689 e dell'art. 107 dei T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 48

RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quanto ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esecuzione di Ufficio a spese, degli interessati.

C A P O VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 49

ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

IL presente regolamento abroga i precedenti emanati in materia e tutte le altre disposizioni contenute in speciali regolamenti ed ordinanze che siano contrarie a quelle in esso contenute oppure relative a fatti identici od analoghi in esso disciplinati.

ART. 50

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli art. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.